



Repubblica Italiana Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

Servizio 2 - Bilancio e Programmazione

Servizio 3 - Bilancio - Fondo Sanitario

e mail: servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it

servizio.fondosanitario.bilancio@regione.sicilia.it

Prot. n. 4853/B.08.01

Palermo, li 02.02.2016

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. Riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2015.

**AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI
ASSESSORI REGIONALI**

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

**ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA
REGIONE SICILIANA**

**ALL' UNICREDIT PUBLIC & TERRITORIAL DEVELOPMENT
SICILIA**

Cassa Centrale Regione Sicilia

LORO SEDI

In ossequio al disposto dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, la Regione è chiamata ad effettuare, per l'esercizio corrente, il **riaccertamento ordinario** dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2015 verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Infatti in base al principio della prudenza il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. impone alle amministrazioni l'analisi dei residui attivi e passivi al fine di verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 è stato effettuato il **riaccertamento straordinario dei residui**, approvato dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 204 del 10 agosto 2015 con lo scopo di adeguare le partite dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 al nuovo principio contabile della "competenza finanziaria potenziata" rideterminando, pertanto il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

Tuttavia al fine di determinare il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 è necessario effettuare il **riaccertamento ordinario** dei residui attivi e passivi che si sono generati con la gestione dell'esercizio 2015, nonché quelli provenienti da esercizi precedenti che sono rimasti in vita perché non pagati e non già eliminati, al fine di reimputare i relativi importi sulla base della valutazione della scadenza dell'obbligazione e della relativa spendibilità effettuata dai responsabili della gestione della spesa.

Come per il riaccertamento straordinario dal **riaccertamento ordinario** dei residui sono esclusi quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II del medesimo D.Lgs. 118/2011.

Il comma 3 dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto, non è consentita la cancellazione dalle scritture contabili dei residui passivi per perenzione e che l'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014.

I commi 2 e 2-ter dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni impongono l'accertamento e l'impegno degli importi corrispondenti al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, delle quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, delle somme necessarie per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso e della quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale. Gli stessi commi prevedono che la cancellazione dei residui attivi delle poste suindicate si



registra contabilmente nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente e che la regione non possa disimpegnare le corrispondenti somme dal lato della spesa.

Ne consegue, pertanto, che le somme impegnate e non spese al 31/12/2015 nei capitoli inseriti nel perimetro sanitario, a cui non si applica il principio della competenza finanziaria potenziata, indicati nei prospetti allegati alla delibera di Giunta n. 201/2015 e nel decreto del Ragioniere Generale n. 3447/2015 che li ha aggiornati con i capitoli istituiti successivamente al 10/08/2015, debbano essere mantenute come residui passivi e che alle stesse non si applichi l'istituto della perenzione. I Dipartimenti regionali competenti avranno cura di procedere al pagamento delle somme impegnate solo dopo aver verificato che i corrispondenti importi iscritti nell'entrata siano stati effettivamente riscossi.

Per tutti gli altri capitoli non rientranti nel perimetro sanitario, al termine delle operazioni di riaccertamento non devono essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Saranno conservati residui attivi corrispondenti alle entrate accertate, esigibili nell'esercizio 2015, ma non incassate. Parimenti saranno conservati residui passivi a fronte di spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio 2015, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate ma non esigibili nel decorso esercizio finanziario, saranno reimputate all'esercizio in cui saranno effettivamente esigibili.

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., le spese impegnate nell'esercizio 2015, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio medesimo, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, **sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge**, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Con nota prot. 2572 del 21 gennaio 2016 è stato richiesto alle Ragionerie centrali di individuare tra le partite dei residui passivi al 31 dicembre 2015 quelle per le quali le amministrazioni avessero già determinato la liquidabilità con apposito provvedimento, anche al fine di escluderli dalla successiva procedura di **riaccertamento ordinario**.

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, le variazioni agli stanziamenti di bilancio necessarie alla reimputazione dei residui, gli accertamenti e gli impegni delle relative somme saranno effettuate con provvedimento della Giunta regionale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2015 (30 aprile di ciascun anno).

Nelle more delle definizione degli esiti contabili derivanti dalla gestione delle entrate del decorso esercizio finanziario, al fine di accelerare la data di avvio dei pagamenti in conto residui, si ritiene di procedere preliminarmente a dare istruzioni in merito al riaccertamento dei residui passivi.

Al fine di procedere all'analisi delle singole partite, le Ragionerie centrali a partire dal **3 febbraio 2016**, previa verifica dei relativi dati, consegneranno ai "referenti", formalmente

incaricati da ciascun Dirigente generale e/o Dirigente di uffici, analogamente a quanto avvenuto nel corso dell'esercizio 2015 per il riaccertamento straordinario dei residui, le schede dei residui passivi (per la spesa corrente impegni assunti nel 2015, per la spesa in conto capitale impegni di provenienza 2014 e 2015), nonché quelle relative ai residui oggetto anche del riaccertamento straordinario ma che non sono state pagate, con l'indicazione, oltre che dei dati identificativi della partita da esaminare, dell'importo del residuo al 31.12.2015.

Per ogni residuo passivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di impegno, dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme residue liquidabili al 31.12.2015 da conservare nella gestione dei residui come sopra specificato, sulla base delle ulteriori valutazioni effettuate sulla scadenza dell'obbligazione;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlata ad obbligazioni giuridiche perfezionate. Le somme eliminate confluiranno nel risultato di amministrazione e saranno destinate secondo la fonte di copertura individuata del suddetto tabulato;
- c) di somme da reimputare agli esercizi 2016 e successivi, ripartendo la somma tra gli esercizi in cui verrà a scadere la relativa obbligazione.

Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni e delle Ragionerie centrali in indirizzo sui principi prima esposti dell'esistenza dell'obbligazione, della relativa scadenza ai fini del mantenimento delle singole partite tra i residui, nonché sulla reimputazione ad anni successivi al 2015 nella considerazione che nel corso del riaccertamento straordinario delle partite reimputate all'esercizio 2015 (quindi ritenute pagabili nel corso dell'esercizio 2015) appena il 35% sono state effettivamente pagate nel corso dell'esercizio medesimo.

Pertanto le predette Amministrazioni e le Ragionerie centrali dovranno valutare attentamente le singole partite al fine di non generare immobilizzazioni di risorse finanziarie.

Inoltre si rappresenta che dovrà essere posta particolare attenzione alle partite relative ai **capitoli dei limiti d'impegno (capitoli di nota D)** che figurano tra i residui passivi al 31/12/2015.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 27/02/1992, n.2 per tali tipologie di spesa le somme non pagate che non venivano a scadere nell'esercizio cui si riferivano erano eliminate in automatico e contabilizzate fra le economie di spesa.

In ossequio ai principi del D.Lgs. n.118/2011 tale eliminazione non viene più operata, ma le singole partite che hanno generato residui al 31/12/2015 sono inserite nell'elenco dei residui da esaminare per il riaccertamento ordinario, fermo restando che le stesse non potranno comunque essere utilizzate per **nuove obbligazioni** a carattere pluriennale per il restante periodo dell'autorizzazione del limite d'impegno.

In relazione ai residui passivi derivanti dall'assunzione di impegni di Tipo IP (impegni contestuali all'emissione del titolo di spesa), ed in particolare per quelli reimputati con il riaccertamento straordinario dei residui (che presentano nella causale dell'impegno come prime parole **"RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO"**) è stato verificato che si riferiscono prevalentemente ad impegni su cui le amministrazioni hanno in passato emesso Ordini di Accreditamento non utilizzati interamente. Si richiama pertanto l'attenzione sulla valutazione di tali

residui al fine di effettuare una corretta valutazione sul mantenimento, nonché sull'esercizio dell'eventuale reimputazione.

Inoltre per i residui relativi ai capitoli della Programmazione comunitaria 2007-2013 sarà necessario che le Amministrazioni si raccordino con la relativa Autorità di gestione al fine di verificare le condizioni per proseguire con l'attività di spesa nel caso in cui la certificazione della spesa sia ancora possibile o il completamento dei progetti sia condizione indispensabile per la certificazione della spesa, fermo restando la necessità di una verifica per gli effetti finanziari conseguenti.

Nell'elenco delle partite oggetto di riaccertamento ordinario non sono riportate quelle relative alle somme perenti reiscritte nel corso dell'esercizio 2015 non impegnate o non pagate, poiché annullate in considerazione che ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 8/7/1977, n.47 l'emissione del titolo di spesa sarebbe dovuto avvenire "contestualmente" alla riproduzione in bilancio.

Gli elaborati dovranno essere distribuiti ai servizi responsabili della gestione delle spese, e riconsegnati inderogabilmente alle Ragionerie centrali, debitamente compilati e firmati dal vertice amministrativo, **entro il 10 febbraio**.

Il rispetto puntuale di tale termine è indispensabile nella considerazione che, fino a quando non sarà completata la procedura del riaccertamento ordinario per i residui passivi, non sarà consentita l'immissione al sistema informativo di titoli di spesa in conto residui ad esclusione delle partite già individuate con la ricognizione di cui alla predetta nota prot. 2572 del 21 gennaio 2016.

Fino al 12 febbraio 2016, i referenti potranno recarsi presso i locali della Ragioneria centrale, previa intesa, per procedere all'immissione sull'apposito applicativo del sistema informativo dei dati riportati nei prospetti compilati, con l'ausilio del personale della Ragioneria centrale.

Con successiva nota sarà resa comunicata la data di avvio della distribuzione delle schede dei residui attivi e saranno fornite le necessarie istruzioni.

Pertanto si invitano le Amministrazioni in indirizzo a provvedere in tempi brevi all'invio alle Ragionerie centrali dei provvedimenti di accertamento di entrate per la successiva registrazione al Sistema Informativo, di cui alla nota prot. 3357 del 26/01/2016.

Si confida nella massima collaborazione di tutti gli uffici.



IL RAGIONIERE GENERALE

(Salvatore Sammartano)

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione
(Gloria Giglio)

Il Dirigente del Servizio Bilancio Fondo Sanitario
(Rita Patti)

